

PROGETTO

Statuto di IndustriALL Sindacato globale

Articolo 1 – Nome e sede

IndustriALL Global Union (di seguito indicato anche come IndustriALL) è una associazione retta dal presente statuto e susseguentemente dagli articoli 60 e segg. Del Codice Civile Svizzero (CC).

Il nome della associazione è lo stesso in tutte le lingue.

La sede dell'associazione è a Ginevra, Svizzera.

Articolo 2 – Obiettivi

IndustriALL si compone di sindacati liberi, indipendenti e democratici, che rappresentano le lavoratrici e i lavoratori manuali e non manuali delle industrie metallurgiche, chimiche, energetiche, minerarie e tessili e dei settori collegati a livello mondiale.

IndustriALL è creata per organizzare e costruire il potere collettivo dei lavoratori e delle lavoratrici in tutto il mondo, per la promozione e la difesa dei loro diritti e dei loro interessi comuni, sia di fronte alle imprese che di fronte agli Stati. A tal fine, IndustriALL lavora per il rafforzamento del movimento sindacale mondiale riunendo i lavoratori dell'industria in tutto il mondo nelle organizzazioni sindacali e con la promozione e il coordinamento della contrattazione collettiva.

IndustriALL sostiene uno sviluppo economico democratico, equo e sostenibile che garantisca a tutti i lavoratori un migliore livello di vita, buoni salari e condizioni di lavoro dignitose, nonché una sicurezza di impiego e di pensionamento, nel rispetto dell'ambiente.

IndustriALL lotta per la promozione del rispetto dei diritti sindacali e degli altri diritti umani, per la libertà, la pace, la democrazia e la giustizia sociale nel mondo.

IndustriALL difende il diritto all'autodeterminazione di tutti i popoli e si oppone a qualsiasi forma di discriminazione sulla base del genere, dell'origine etnica o nazionale, delle convinzioni religiose o politiche, degli handicap fisici, dell'orientamento sessuale o dell'età.

Articolo 3 – Mezzi

Per la realizzazione di questi obiettivi, IndustriALL dovrà:

- Sostenere il riconoscimento e l'effettiva applicazione dei diritti e delle norme internazionali del lavoro, comprese la libertà di associazione, la contrattazione collettiva, il diritto di sciopero, il divieto di discriminazione, di lavoro forzato e del lavoro dei detenuti, del lavoro infantile, la salute e la sicurezza, salari decenti e orari di lavoro ragionevoli.
- Difendere attivamente i propri affiliati e i loro membri contro qualsiasi attacco che provenga dai governi, dai datori di lavoro o da qualsiasi altra parte, in ogni luogo e ogni volta in cui i diritti dei lavoratori siano minacciati.
- Coordinare e prestare la propria assistenza a campagne di sindacalizzazione di contrattazione transfrontaliera.
- Rafforzerà i sindacati affiliati per il tramite di diffusione di informazioni, l'educazione e la formazione.
- Sostenere le organizzazioni affiliate con assistenza tecnica nei settori specializzati quali il diritto del lavoro, la ricerca economica e sulle imprese, le comunicazioni, la gestione organizzativa e finanziaria e la sicurezza sul posto di lavoro.
- Tenere e coordinare relazioni e cooperazione strategiche con altre organizzazioni.

AFFILIAZIONE

Articolo 4 – Settori

Possono aderire a IndustriALL i sindacati rappresentativi, indipendenti e democratici i cui membri siano, tutti o in parte, impiegati nei seguenti settori:

- Industria aereospaziale
- Industria automobilistica
- Metalli di base
- Industrie chimiche, farmaceutiche e biotecnologiche
- Industrie energetiche (petrolio, gas, elettricità e nucleare)
- Servizi industriali e ambientali
- TIC, industrie elettrica e elettronica

- Industrie del vetro, del cemento, della ceramica e materiali connessi
- Industria meccanica
- Miniere e DGOJP (industrie per la produzione di diamanti, pietre preziose, ornamenti e gioielli).
- Industrie della carta e della carta per pasta
- Industrie del caucciù
- Costruzione e demolizione navale
- Tessile, cuoio, indumenti, calzature e servizi del tessile (comprese le lavanderie)

Le industrie sopra indicate si intendono come presentate all'Allegato del presente Statuto., in tutte queste industrie, sono rappresentati i lavoratori manuali e non manuali.

Articolo 5 – Condizioni generali di affiliazione

Le condizioni di ammissione alla affiliazione sono le seguenti:

- (a) che il sindacato rispetti i principi democratici in tutte le sue strutture interne e nelle sue relazioni esterne, e sia indipendente da qualsiasi influenza di natura governativa o patronale.
- (b) Che il sindacato si impegni a rispettare lo Statuto e le decisioni di IndustriALL, le sue politiche, che accetti di partecipare alla attuazione delle sue politiche e dei suoi obiettivi e tenga informati i suoi organi costitutivi delle sue attività e azioni.

Articolo 6 – Procedura di richiesta di affiliazione

Le richieste di affiliazione devono essere indirizzate in forma scritta al Segretario Generale. Devono contenere il nome del sindacato che inoltra la domanda, nonché il numero e la natura dei suoi membri, e devono comprendere una dichiarazione nella quale il sindacato aderisce agli obblighi stabiliti da IndustriALL. Nel caso in cui una richiesta provenga da un paese in cui IndustriALL ha già uno o più affiliati, il Segretario generale deve informare le organizzazioni affiliate di questo paese della richiesta di affiliazione e chiedere il loro parere su tale richiesta.

Il Segretario generale deve sottoporre al Comitato esecutivo ciascuna richiesta di affiliazione, corredata di tutti i relativi documenti giustificativi e della sua raccomandazione relativa alla richiesta. L'ammissione richiede una decisione unanime del Comitato esecutivo. Il Comitato esecutivo renderà conto della sua decisione al Congresso e la comunicherà al sindacato interessato.

Le richieste di affiliazione che siano state rigettate possono essere riesaminate dal Comitato esecutivo prima della sessione successiva del Congresso a seguito di richiesta del sindacato la cui richiesta di affiliazione sia stata rigettata.

Al Congresso può essere presentato un ricorso da parte del sindacato la cui richiesta di affiliazione sia stata rigettata entro i sessanta giorni seguenti la comunicazione della decisione del Comitato esecutivo. Il ricorso sarà indirizzato al Segretario generale che la sottoporrà al Congresso successivo corredata della sua raccomandazione in merito al ricorso.

Articolo 7 – Esclusione e dimissione

Un sindacato affiliato può essere escluso con decisione del Comitato esecutivo o del Congresso nelle circostanze di seguito indicate:

- (a) ha due anni di ritardo nel pagamento della quota, non beneficia di alcun esonero e gli siano stati trasmessi almeno due avvisi in cui è informato della sua inadempienza agli obblighi in materia di quote; e/ovvero
- (b) contravviene in maniera manifesta allo Statuto; e/ovvero
- (c) agisce in modo considerato lesivo per gli interessi di IndustriALL. In questo caso, il Segretario generale deve rendere conto dei fatti al Comitato esecutivo e sottoporre raccomandazioni, dopo consultazione con il sindacato di cui è prospettata l'esclusione. Il Comitato esecutivo è abilitato a prendere le misure più opportune sulla base del rapporto del Segretario generale.

Al Congresso può essere presentato un ricorso da parte dell'affiliato interessato entro i sessanta giorni seguenti la comunicazione della decisione di espulsione presa dal Comitato esecutivo. Il ricorso sarà indirizzato al Segretario generale che lo sottoporrà al Congresso successivo, corredata delle sue raccomandazioni sull'esito del ricorso. In attesa delle conclusioni del ricorso, saranno sospesi i diritti e gli obblighi del sindacato interessato.

Un affiliato può disaffiliarsi indirizzando una lettera al Segretario generale almeno sei mesi prima della fine dell'anno civile.

QUOTE

Articolo 8 – Quote

Tutti i sindacati affiliati sono tenuti al pagamento di una quota annuale di affiliazione, ad eccezione di quelli esonerati ai sensi dell'Articolo 9 dello Statuto.

La quota annuale di affiliazione per ciascun sindacato affiliato è calcolata nel modo di seguito indicato:

La quota annuale di base è fissata dal Congresso.

In occasione del Congresso di fondazione, nel 2012, la quota annuale di base è fissata a 1.10.-. CHF. Potrà essere modificata nel corso dei Congressi successivi.

La quota annuale di base è modulata come segue, in funzione del prodotto nazionale lordo (PNL) per abitante del paese sede del sindacato affiliato sulla base dei sei gruppi sotto indicati. In tal senso, il PNL di riferimento è quello fissato dalle Nazioni Unite nel loro ultimo rapporto pubblicato prima della determinazione della quota annuale di base:

Gruppo quota	PNL per persona	Tasso di quota annuale di base
Gruppo 1	Più di 10.000 USD	100%
Gruppo 2	Da 5.001 a 10.000 USD	60%
Gruppo 3	Da 2.501 a 5.000 USD	30%
Gruppo 4	Da 1.001 a 2.500 USD	15%
Gruppo 5	Da 501 a 1.000 USD	5%
Gruppo 6	Meno di 500 USD	2%

La quota annuale di base sarà corretta ogni anno, in conformità con l'ultimo indice svizzero dei prezzi al consumo pubblicato alla fine dell'anno civile.

La quota annuale di base modulata in funzione del PNL e corretta all'inflazione sarà moltiplicata per il numero di membri annunciato dal sindacato affiliato alla fine dell'anno civile precedente.

La quota minima annuale di affiliazione di ciascun sindacato affiliato non può essere inferiore a 100 CHF.

Il Segretariato calcolerà la quota annuale di affiliazione di ciascun sindacato affiliato.

Le quote sono versate nel corso del primo semestre di ogni anno civile.

Ove un sindacato sia ammesso quale membro nel corso di un anno civile, la quota annuale di affiliazione sarà pagabile pro rata sull'ammontare annuale a partire dalla data di accettazione dell'adesione da parte del Comitato esecutivo e sulla base dell'effettivo dichiarato al momento dell'affiliazione. Lo stesso vale in caso di dimissione o di espulsione sulla base dell'ultimo effettivo.

Un sindacato che si trovi in ritardo di un anno nel pagamento delle proprie quote e che non benefici di esonero sulla base dell'Articolo 9 perderà i propri diritti di partecipazione e di voto a tutte le riunioni IndustriALL nel corso dell'anno che segue il mancato pagamento, comprese le riunioni del Congresso e del Comitato esecutivo. I rappresentanti di affiliati in ritardo nel pagamento delle loro quote non possono più esercitare funzioni in alcuna istanza decisionale, regionale o settoriale di IndustriALL, né rappresentare quest'ultima in qualsiasi forma.

Articolo 9 – Esonero

Tutte le richieste di esonero devono essere presentate in forma scritta al Segretario generale nel corso del primo semestre dell'anno per il quale viene richiesto l'esonero. La richiesta dovrà essere corredata dai documenti di appoggio alla richiesta. Il Comitato esecutivo deciderà sull'esito della richiesta di esonero.

L'esonero del pagamento delle quote annuali sarà concesso dal Comitato esecutivo solo in circostanze eccezionali, ad esempio in caso di guerra civile e di repressione dei diritti dei lavoratori o di altre circostanze speciali. L'esonero non vale solo per un anno per volta.

Ove l'esonero sia accordato per una parte, ovvero per tutti gli effettivi dell'affiliato interessato, il suo diritto di voto al Congresso sarà adattato di conseguenza.

STRUTTURE

CONGRESSO

Articolo 10 – Congresso

Il Congresso è l'autorità suprema di IndustriALL. Il Congresso si riunisce almeno una volta ogni quattro anni. Il luogo, la data e l'ordine del giorno del Congresso sono fissati dal Comitato esecutivo.

Articolo 11 – Partecipazione al Congresso

Il Congresso si compone dei delegati dei sindacati affiliati che rispettano i propri obblighi, tra cui gli obblighi finanziari. Ciascun sindacato affiliato fissa il numero dei suoi rappresentanti al Congresso, e a suo carico saranno le spese della sua rappresentanza. Il Comitato esecutivo può decidere di limitare il numero di delegati, con riserva di ragionevole preavviso trasmesso agli affiliati.

I delegati al Congresso avranno il diritto di rappresentare altri sindacati affiliati a condizione di aver presentato una procura scritta al Segretario generale prima del Congresso convocato.

Al momento di costituire le delegazioni, gli affiliati devono assicurarsi che sia garantita una rappresentanza equa dei generi e dei settori. Almeno il trenta per cento dei delegati dovranno essere donne, nella misura del possibile tenuto conto della ampiezza della delegazione.

Il Presidente, i Vice-Presidenti, il Segretario generale, i Segretari generali aggiunti e i Presidenti delle sezioni e delle organizzazioni regionali hanno il diritto di prendere la parola al Congresso, ma non di votare, a meno che non siano contemporaneamente delegati rappresentanti dei sindacati affiliati.

Articolo 12 – Inviti, ordine del giorno, regolamento generale e risoluzioni

Il Segretario generale convoca il Congresso e informa tutti gli affiliati con lettera semplice, fax o posta elettronica della data e del luogo del Congresso almeno sei mesi prima della data di apertura. Il Congresso stabilisce il proprio regolamento.

Il Comitato esecutivo, nonché tutti i sindacati affiliati che rispettino i propri obblighi nei confronti di IndustriALL sono autorizzati a sottoporre risoluzioni al Congresso. Gli affiliati devono in questo caso far pervenire i loro progetti di risoluzione al Segretariato almeno quattro mesi prima dell'inizio del Congresso.

Il Segretario generale comunicherà un progetto di ordine del giorno al Congresso, nonché un programma di azione, i rapporti e le risoluzioni a tutti i sindacati affiliati almeno tre mesi prima della data di apertura del Congresso. Gli emendamenti proposti alle risoluzioni devono essere inviati dagli affiliati al Segretariato almeno un mese prima della data di apertura del Congresso.

In conformità con l'art. 67 al. 3 CC, le risoluzioni urgenti presentate da affiliati nel corso del Congresso non saranno prese in considerazione se non sostenute da almeno cinque paesi.

Articolo 13 – Attribuzioni del Congresso

Le principali attribuzioni del Congresso ordinario comprendono:

- (a) Deliberazione e adozione delle strategie, degli obiettivi e delle attività di IndustriALL per i quattro anni seguenti.
- (b) Disamina, analisi e adozione dei rapporti trasmessi, compreso la relazione del Segretariato, la relazione finanziaria, la relazione dei Revisori interni dell'Organo di revisione e le relazioni relative ai lavori del Comitato esecutivo e del Comitato delle finanze.
- (c) Decisione su tutte le mozioni e risoluzioni presentate.
- (d) Determinazione della quota annuale di base.
- (e) Elezione del Presidente, di tre Vice-Presidenti, del Segretario generale e di tre Segretari generali aggiunti. Il Presidente e i Vice-Presidenti devono occupare un posto elettivo in seno alla propria organizzazione.
- (f) Elezione di cinque Revisori interni
- (g) Elezione dei membri del Comitato esecutivo e dei loro supplenti sulla base delle candidature provenienti dalle regioni e dei seggi assegnati ai sensi dell'Articolo 16.
- (h) Decisioni sui ricorsi in materia di ammissione o di espulsione di un sindacato.
- (i) Costituzione di sezioni.
- (j) Scioglimento di IndustriALL.
- (k) Modifica dello Statuto di IndustriALL.
- (l) Approvazione di una fusione.

Tutte le decisioni del Congresso che precedono sono prese a maggioranza semplice dei voti dei sindacati affiliati presenti o rappresentati al Congresso, con riserva di decisioni prese ai sensi dei punti (j) e (k) di cui sopra, che necessitano di una maggioranza di almeno due terzi del numero di voti dei sindacati affiliati presenti o rappresentati al Congresso, e del punto (l) che richiede una maggioranza di almeno tre quarti del numero dei voti dei sindacati affiliati presenti o rappresentati al Congresso.

Articolo 14 – Diritto di voto al Congresso

Ciascun sindacato affiliato che rispetta i propri obblighi finanziari con IndustriALL ha diritto di voto al Congresso.

Ciascun affiliato disporrà di un voto per ciascun membro di cui ha pagato la quota ai termini dell'Articolo 8.

Gli affiliati che hanno ottenuto una procura da altri sindacati affiliati, ai sensi dell'Articolo 11, sono parimenti autorizzati a votare allo stesso modo.

CONGRESSO STRAORDINARIO

Articolo 15 – Congresso straordinario

Un Congresso straordinario è convocato con decisione del Comitato esecutivo, o con domanda in tal senso trasmessa in forma scritta al Segretario generale da un quinto di tutti i sindacati affiliati.

Gli affiliati dovranno essere informati tempestivamente sui motivi alla base della convocazione del congresso straordinario, nonché della data e del luogo.

Il Comitato esecutivo fissa il regolamento generale e l'ordine del giorno del Congresso straordinario ai sensi delle disposizioni del presente Statuto.

COMITATO ESECUTIVO

Articolo 16 – Composizione del Comitato esecutivo

Il Comitato esecutivo è composto dai membri che rappresentano i sindacati affiliati e sarà composto nel modo di seguito indicato:

(a) Membri eletti

Quaranta (40) membri saranno eletti nella forma di seguito indicata:

Asia – Pacifico	8 seggi, di cui almeno 2 donne
America Latina e Caraibi	4 seggi, di cui almeno una donna
Medio Oriente e Nord Africa	1 seggio
Nord America	6 seggi, di cui almeno 2 donne
Africa sub-sahariana	4 seggi, di cui almeno una donna
Europa	17 seggi, di cui 5 (tra cui 2 donne) riservati all'Europa Centrale e Orientale e 12 (tra cui almeno 4 donne) riservati all'Europa Occidentale

In occasione del Congresso di fondazione, nel 2012, saranno eletti sessanta (60) membri sino al secondo Congresso ordinario del 2016. La ripartizione sarà la seguente:

Asia – Pacifico	12 seggi, di cui almeno 3 donne
America Latina e Caraibi	6 seggi, di cui almeno 2 donne
Medio Oriente e Nord Africa	2 seggi, di cui almeno una donna
Nord America	9 seggi, di cui almeno 3 donne
Africa sub-sahariana	6 seggi, di cui almeno 2 donne

Europa

25 seggi, di cui 7 (tra cui 2 donne) riservati all'Europa Centrale e Orientale e 18 (tra cui almeno 5 donne) riservati all'Europa Occidentale

La ripartizione dei seggi distribuiti tra i paesi all'interno di ciascuna regione è determinata dagli affiliati di queste stessa regione.

- (b) Il Presidente e i Vice-Presidenti;
- (c) Il Segretario generale, che ha diritto di parola, ma non di voto;
- (d) I Segretari generali aggiunti, che hanno diritto di parola, ma non di voto;

A livello generale, la composizione del Comitato esecutivo deve riflettere gli effettivi sindacali e garantire una equa rappresentanza dei sessi, delle regioni e dei settori.

Articolo 17 – Voto in seno al Comitato esecutivo

Il Comitato esecutivo si impegnerà a raggiungere il più ampio consenso in tutti i campi.

Il quorum perché si possa tenere una riunione del Comitato esecutivo è raggiunto quando è presente più della metà del numero totale dei membri che hanno diritto di voto. Le decisioni sono prese con voto a maggioranza. In caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente. In caso di voto, si procede per alzata di mano, fatta salva la possibilità per la maggioranza dei membri di richiedere lo scrutinio segreto.

Articolo 18 – Riunioni del Comitato esecutivo

Il Comitato esecutivo si riunisce almeno due volte all'anno. Le riunioni del Comitato esecutivo sono convocate dal Segretario generale, di concerto con il Presidente, la data e il luogo di ciascuna riunione, che il Comitato esecutivo deve convocare, sono comunicate ai membri del Comitato esecutivo e a tutti gli affiliati almeno quattro mesi prima della riunione, fatte salve circostanze eccezionali per le quali l'annuncio sarà fatto al più presto possibile, ma comunque a non meno di 30 giorni.

Il Comitato esecutivo determinerà le proprie regole. Il Comitato esecutivo è incoraggiato ad utilizzare le tecnologie di comunicazione più adatte per promuovere la partecipazione.

Il Segretario generale sarà incaricato della preparazione di un progetto di ordine del giorno per ciascuna riunione, di concerto con il Presidente. I membri del Comitato esecutivo devono ricevere, almeno due settimane prima della data di una riunione straordinaria, il progetto di ordine del giorno, nonché tutte le relazioni scritte relative alle questioni che saranno discusse nel corso della riunione. Possono essere fatte eccezioni in caso di questioni urgenti o importanti che possano ulteriormente sorgere.

Il Presidente assumerà la presidenza di tutte le riunioni del Comitato esecutivo. Ove il Presidente non possa partecipare a una parte o all'intera riunione, uno dei Vice-Presidenti assumerà la presidenza della riunione nel corso della sua assenza.

Per tutte le riunioni del Comitato esecutivo sono stilati processi verbali. Copie di tali processi verbali devono essere trasmesse tempestivamente dopo la riunione ai membri del Comitato esecutivo e ai revisori. Devono essere trasmesse anche a tutti gli affiliati.

Articolo 19 – Mandato del Comitato esecutivo

Le responsabilità del Comitato esecutivo comprendono:

- (a) Assicurare che l'insieme delle attività, decisioni, risoluzioni, mozioni e politiche adottate dal Congresso vengano messe in atto fino al Congresso successivo.
- (b) Garantire che IndustriALL agisca quale organizzazione internazionale unica, retta da principi e priorità comuni in tutte le sue strutture regionali e settoriali.
- (c) Esaminare l'insieme delle relazioni portate alla sua attenzione dal Segretariato, il Comitato delle finanze e dai Revisori interni ed esterni.

Nel quadro di tali attività, il Comitato esecutivo ha il compito di esaminare la relazione di attività del Segretariato generale relativo agli sviluppi intervenuti nei settori di attività, della relazione finanziaria, delle relazioni dei Revisori interni dell'Organo di revisione e di tutte le altre relazioni relative alle regioni, sezioni o altre questioni, nonché di orientare il Segretario generale nel quadro di tali attività.

- (d) Adozione dei conti annuali verificati dai Revisori interni ed esterni dell'Organo di revisione.
- (e) Discarico del Segretario generale da ogni altra responsabilità
- (f) Esame, discussione e adozione del bilancio annuale preparato dal Segretario generale.

- (g) Supervisione della Gestione degli attivi di IndustriALL, compresi gli investimenti e i beni immobili. Qualsiasi modifica sostanziale della politica d'uso e di alienazione degli attivi esige l'accordo del 75 per cento dei membri del Comitato esecutivo.
- (h) Esami degli sviluppi politici e economici importanti a livello mondiale che hanno effetto sulle attività di IndustriALL e adozione di misure pertinenti.
- (i) Esame delle richieste di ammissione e delle proposte relative alle espulsioni e alle dimissioni, ai sensi del presente Statuto.
- (j) Designazione, tra i Vice-Presidenti, di un Presidente ad interim per il periodo che va sino al Congresso successivo ove tale posizione dovesse rendersi vacante tra le due sessioni del Congresso.
- (k) Designazione, tra i suoi membri, di Vice-Presidenti ad interim per il periodo che va sino al Congresso successivo, ove tale una di queste posizioni dovesse rendersi vacante tra due Sessioni del Congresso.
- (l) Designazione di un Segretario generale ad interim e/ovvero di Segretari generali aggiunti ad interim, ove tali posizioni dovessero rendersi vacanti tra due sessioni del Congresso.
- (m) Designazione di nuovi membri titolari del Comitato Esecutivo e di supplenti di concerto con la relativa regione, per il periodo che va sino al Congresso successivo, ove una di queste posizioni dovesse rendersi vacanti tra due Congressi.
- (n) Designazione dell'Organo di revisione esterno.
- (o) Designazione di nuovi Revisori interni, per il periodo che va sino al Congresso successivo, in caso di vacanza tra due sessioni del Congresso.
- (p) Designazione dei presidenti di sezione, di concerto con gli affiliati della sezione interessata e per il periodo che va sino alla Conferenza della sezione, ove una di queste posizioni dovesse rendersi vacante tra due riunioni delle conferenze di sezione.
- (q) Decisione relativa alla revoca del Segretario generale e/ovvero dei Segretari generali aggiunti in caso di negligenze gravi nell'esercizio delle loro funzioni.
- (r) Scelta e adozione della data, del luogo e dell'ordine del giorno del Congresso successivo.
- (s) Creazione di commissioni, di gruppi di lavoro, di missioni e/ovvero di progetti nel quadro di attività specifiche considerate pertinenti per le attività di IndustriALL.
- (t) Creazione di organizzazioni regionali e di uffici regionali.
- (u) Elezione dei membri del Comitato delle finanze scelti al proprio interno.
- (v) Determinazione dell'organizzazione e della frequenza delle conferenze delle sezioni.

IL COMITATO FINANZE

Articolo 20 – Composizione del Comitato finanze

Il Comitato finanze sarà composto dal Presidente, da tre Vice-Presidenti, dal Segretario generale e da sei (6) membri del Comitato esecutivo provenienti da diverse regioni, scelti dal Comitato esecutivo.

Articolo 21 – Riunioni del Comitato finanze

Il Comitato finanze si riunirà almeno una volta all'anno.

Il Presidente presiederà tutte le sessioni del Comitato finanziario. In caso di impedimento del presidente, provvisoriamente il suo posto sarà preso da uno dei vice-presidenti.

Il Segretario generale convoca le riunioni del Comitato finanze, di concerto con il Presidente. La data e il luogo di ciascuna riunione saranno comunicati ai membri almeno quattro mesi prima della riunione, fatte salve circostanze eccezionali, caso in cui dovrà essere trasmesso un preavviso al più presto possibile.

Il Segretario generale sarà incaricato della preparazione di un progetto di ordine del giorno per ciascuna riunione, di concerto con il Presidente, i membri del Comitato devono ricevere, almeno due settimane prima della data della riunione, il progetto di ordine del giorno, nonché tutte le relazioni scritte relative le questioni che saranno affrontate nel corso della riunione. Possono prevedersi eccezioni in caso di questioni urgenti o importanti che possano ulteriormente sorgere.

Due Revisori interni partecipano alle riunioni del Comitato finanze in qualità di osservatori.

Articolo 22 – Funzioni del Comitato finanze

Il Comitato finanze esamina i punti che seguono e avanza raccomandazioni al Comitato esecutivo su:

- (a) Pianificazione finanziaria a lungo termine
- (b) Analisi delle entrate necessarie e della politica di investimento
- (c) Esame dei bilanci annuali
- (d) Progetti che beneficiano di investimenti esterni
- (e) Creazioni dei termini del mandato per la contrattazioni collettive con il personale

PRESIDENTE

Articolo 23 – Attribuzioni del Presidente

- (a) Il Presidente presiede tutte le riunioni del Congresso, del Comitato esecutivo e del Comitato finanziario.
- (b) Il Presidente vigila che ogni riunione si svolga conformemente con lo Statuto e con i regolamenti dei relativi organi.
- (c) Il Presidente è responsabile, con il Segretario generale, di fronte a IndustriALL, della sorveglianza e della direzione generale dei lavori del Segretariato e degli uffici regionali.
- (d) Ove il Presidente lasci le proprie funzioni prima della scadenza del proprio mandato, i Vice-Presidenti si consulteranno e determineranno chi, tra loro, assumerà la presidenza ad interim fino alla riunione successiva del Comitato esecutivo, che eleggerà uno dei vice-presidenti quale Presidente temporaneo fino al Congresso successivo. Il Comitato esecutivo eleggerà altresì un nuovo Vice-Presidente ad interim.

REVISORI INTERNI ED ESTERNI

Articolo 24 – Revisori interni ed esterni

Il Congresso elegge cinque Revisori interni, che non possono essere membri titolari del Comitato esecutivo. I Revisori interni sono incaricati dei controlli interni, nonché delle procedure, politiche e metodi utilizzati per la realizzazioni dei controlli; presenteranno una relazione al Comitato esecutivo due volte all'anno. I Revisori interni avranno altresì ulteriori responsabilità, che saranno loro assegnate dal Comitato esecutivo.

Almeno tre Revisori interni verificheranno i conti almeno due volte all'anno.

I Revisori interni verificano che i bilanci siano tenuti conformemente alla legislazione in vigore, nel totale rispetto delle buone pratiche contabili e dello Statuto. Inoltre, verificano che l'attività economica sia conforme con le decisioni del Comitato esecutivo e del Congresso.

I Revisori interni presenteranno il loro rapporto di revisione in forma scritta al Comitato esecutivo.

Lavoreranno di concerto con i revisori esterni. I revisori esterni procederanno ad una revisione ordinaria.

SEGRETARIATO

Articolo 25 – Gestione del Segretariato

La direzione del Segretariato è affidata al Segretario generale, il Segretario generale nomina i componenti dello staff, di concerto con il Presidente. L'insieme del personale lavora sotto la direzione del Segretario generale e svolge i compiti che gli sono assegnati.

Articolo 26 – Attribuzioni del Segretario generale

Conformemente alle direttive del Congresso, del Comitato esecutivo e del Comitato finanze, il Segretario generale:

- (a) Pone in essere le direttive e le decisioni del Congresso, del Comitato esecutivo e del Comitato finanze
- (b) Garantisce la salvaguardia, in qualsiasi momento e in qualsiasi circostanza, degli interessi di IndustriALL.
- (c) Agisce in qualità di rappresentante legale di IndustriALL.
- (d) Assume, di concerto con il Presidente e gli affiliati a livello di regioni, la gestione e la direzione delle principali attività ed è incaricato del trattamento di tutte le questioni relative al personale e altre questioni individuali, compresa la nomina del personale degli uffici regionali e dei coordinatori di progetto. Il Segretario generale è incaricato della determinazione delle condizioni di impiego, di concerto con il presidente e il Comitato esecutivo e con negoziati con il personale.
- (e) Assume il ruolo di tesoriere ed è responsabile della gestione finanziaria in generale. Questo comprende la raccolta delle quote annuali di affiliazione, l'esecuzione di tutte le operazioni e transazioni finanziarie, la tenuta dei libri contabili e dei bilanci che riflettono le operazioni finanziarie, comprese tutte le informazioni relative alle entrate e alle uscite, la preparazione delle relazioni finanziarie e la presentazione dei libri contabili per la verifica da parte dei revisori interni e esterni entro il più breve tempo possibile dopo la chiusura dell'esercizio.

Fatta salva decisione contraria del Comitato esecutivo, il Segretario generale o altra persona da questi designata è autorizzata a firmare i documenti a nome di IndustriALL. Tutti i principali strumenti finanziari sono firmati dal Segretario generale e il collaboratore responsabile al più alto livello di controllo finanziario o altro collaboratore designato dal Comitato esecutivo.

- (f) Prepara tutta la documentazione per il Congresso e le altre riunioni statutarie, il Segretario generale rende conto delle attività nel corso di ciascun Congresso e in tutte le riunioni statutarie e informa

tutte le organizzazioni affiliate delle decisioni fondamentali adottate dal Congresso e dal Comitato esecutivo.

(g) È il portavoce principale e rappresenta IndustriALL presso le istituzioni esterne.

(h) Assume la responsabilità editoriale per l'insieme della documentazione, delle pubblicazioni e altre comunicazioni per gli affiliati e per il grande pubblico.

Articolo 27 – Attribuzioni dei Segretari generali aggiunti

I Segretari generali aggiunti eseguono i compiti che il Segretario generale loro affida di concerto con il Presidente. Assistono a tutte le riunioni del Congresso, del Comitato esecutivo e del Comitato finanziario.

SEZIONI

Articolo 28 – Sezioni

Il Congresso costituirà sezioni per i settori industriali specifici, le lavoratrici e i non-manuali, che appartengono alle organizzazioni affiliate.

Queste sezioni si comporranno di rappresentanti dei sindacati affiliati che rappresentano i lavoratori e le lavoratrici interessati.

Il Comitato esecutivo sarà incaricato dell'organizzazione dei lavori delle sezioni. Queste potranno, per ragioni amministrative, essere raggruppate in forma di raggruppamenti di sezioni.

Ci sarà almeno una conferenza per sezione o raggruppamento di sezioni in ciascun intervallo del Congresso.

Il Comitato esecutivo determinerà l'organizzazione e la frequenza di tali conferenze.

Ciascuna conferenza di sezione/raggruppamento di sezione eleggerà un/una presidente che sarà incaricato/a di lavorare con il Comitato esecutivo e il Segretariato alla realizzazione di azioni internazionali in seno alla relativa sezione, e altresì su azioni trasversali specifiche.

STRUTTURE REGIONALI E NAZIONALI

Articolo 29 – Regioni

IndustriALL lavora nelle regioni di seguito indicate:

- Nord America
- America Latina e caraibi
- Africa Sub-Sahariana
- Medio Oriente e Nord Africa
- Asia – Pacifico
- Europa

Il Congresso o il Comitato esecutivo può creare organizzazioni regionali

Le organizzazioni regionali danno il proprio sostegno alla applicazione delle politiche generali e delle priorità di IndustriALL come convenute dal Congresso e dal Comitato esecutivo e si occuperanno di problemi specifici per la regione.

Ove esista una organizzazione regionale, ha luogo almeno ogni quattro anni una Conferenza regionale di tutti gli affiliati della regione. La Conferenza regionale può altresì decidere di creare organi di coordinamenti ristretti.

Ciascuna Conferenza regionale eleggerà tra i membri del Comitato esecutivo di IndustriALL un presidente incaricato del coordinamento dei lavori a livello della regionale.

Possono essere creati uffici regionali dal Comitato esecutivo in una o più regioni per facilitare le attività regionali sotto la direzione di IndustriALL.

I bilanci contabili di tutti gli uffici regionali saranno oggetto di revisione annuale. Sarà presentata annualmente al Segretariato e al Comitato esecutivo una relazione su tali revisioni.

Articolo 30 – Consigli nazionali

Possono essere creati consigli nazionali da parte di affiliati in paesi in cui IndustriALL ha più di un affiliato. Lo scopo è la promozione e il mantenimento della relazioni tra tali affiliati e il Segretariato.

OBBLIGHI DELLE ORGANIZZAZIONI AFFILIATE

Articolo 31 – Spese sostenute dagli affiliati nel quadro delle riunioni di IndustriALL

Il totale delle spese sostenute per la partecipazione dei delegati alle riunioni di IndustriALL, compreso il Congresso, il Comitato esecutivo e il Comitato Finanze, sono a carico degli affiliati interessati. Il Segretario

generale può, con riserva per le disposizioni decise dal Comitato esecutivo, permettere eccezioni e autorizzare la presa in carico, in parte o totale, delle spese di taluni delegati.

SCIoglIMENTO

Articolo 32 – Scioglimento

Solo il Congresso può sciogliere IndustriALL. Una decisione in tal senso deve ottenere la maggioranza di almeno due terzi del numero totale dei sindacati affiliati presenti o rappresentati al Congresso, ai sensi dell'Articolo 14.

In caso di scioglimento, l'attivo rimanente non sarà in alcuna circostanza restituito ai membri fondatori di IndustriALL o usato a loro vantaggio, in tutto o in parte, e in qualsiasi forma. L'attivo rimanente deve essere trasferito a una istituzione che persegue una finalità pubblica simile e beneficia di esenzione fiscale.

STATUTO – REGOLE GENERALI

Articolo 33 – Interpretazione dello Statuto

In caso di disaccordo sull'interpretazione del presente Statuto, il Comitato esecutivo è l'organo competente per le decisioni in materia e può trasmettere al Congresso raccomandazioni relative a modifiche che è opportuno apportare allo Statuto a seguito di tali interpretazioni.

In caso di controversia sull'interpretazione del presente Statuto, la lingua originale di riferimento sarà la lingua francese.

Articolo 34 – Modifica dello Statuto

Il Congresso è il solo organo competente per la modifica dello Statuto.

Qualsiasi decisione di modifica dello Statuto deve ottenere la maggioranza di almeno due terzi dei voti dei sindacati affiliati presenti o rappresentati al Congresso, ai sensi dell'Articolo 14.

traduzione di Carlo Bertoni